FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

Via Pietro Refolo, 5 - 73024 MAGLIE (LE)
TEL. 0836/483358 - FAX 0836/488186
SERVIZIO PRONTO A.I.A.CASARANO 338/8505734 – 333/2423420
www.lndpuglia.it/delegazione-maglie
EMAIL cp.maglie@lnd.it
PEC delegazionemaglie.puglialnd@pec.it
PEC GS delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 25 del 21 Ottobre 2025

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

DELEGAZIONE LND MAGLIE

La Delegazione Distrettuale LND di MAGLIE, per garantire un servizio efficiente a tutte le società dipendenti, è aperta al pubblico e disponibile telefonicamente nelle seguenti fasce orarie:

LUN-MER-VEN 09:00 - 13.00
MAR-GIO 09:00 - 13.00 15:00 – 16:30

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare la Delegazione Distrettuale SOLO nelle suddette fasce orarie ed esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail.

Si ringrazia per la proficua collaborazione.

Email: cp.maglie@lnd.it
Pec: delegazionemaglie.puglialnd@pec.it
Telefono: 0836.483358

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI LND MAGLIE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Sergio Sperti, assistito dal rappresentante A.I.A. Casarano, Sig. Massimo Borgia, nella riunione del 21/10/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 5/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/10/2025 PRO SAN CASSIANO - TACKLE TOTO INGROSSO

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD PRO SAN CASSIANO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD TACKLE TOTO INGROSSO, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo che la società ASD TACKLE TOTO INGROSSO nel corso della gara abbia effettuato n.9 sostituzioni a fronte delle 7 previste dal regolamento.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 1 del CGS.

La resistente ha fatto pervenire proprie deduzioni confermando l'effettuazione di n. 9 sostituzioni ma specificando di aver operato con il consenso della società avversaria e che ciò non ha influito sul punteggio della gara.

Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 21.10.2025 come da provvedimento pubblicato dalla Delegazione LND di Maglie sul C.U. n.ro 21 del 9.10.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD PRO SAN CASSIANO è fondato.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che la società ASD TACKLE TOTO INGROSSO nel corso della gara abbia effettuato n. 9 sostituzioni.

Norma di riferimento è l'art. 74 delle NOIF, il cui comma 3º prevede "Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto."

Successivamente integrato con C.U. n.ro 22/A FIGC che concede di aumentare da n.7 a n.9 il numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna gara per le sole squadre che partecipano ai Campionati Nazionali giovanili organizzati nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, per la Stagione Sportiva 2025/2026

Tanto premesso:

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD PRO SAN CASSIANO;

- di comminare a carico della ASD TACKLE TOTO INGROSSO la punizione sportiva della perdita della gara; con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD PRO SAN CASSIANO ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante l'accoglimento del gravame;

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 5/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/10/2025 TACKLE TOTO INGROSSO - PRO SAN CASSIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD PRO SAN CASSIANO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD TACKLE TOTO INGROSSO, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo che la società ASD TACKLE TOTO INGROSSO nel corso della gara abbia effettuato n.9 sostituzioni a fronte delle 7 previste dal regolamento.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 1 del CGS.

La resistente ha fatto pervenire proprie deduzioni confermando l'effettuazione di n. 9 sostituzioni ma specificando di aver operato con il consenso della società avversaria e che ciò non ha influito sul punteggio della gara.

Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 21.10.2025 come da provvedimento pubblicato dalla Delegazione LND di Maglie sul C.U. n.ro 21 del 9.10.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD PRO SAN CASSIANO è fondato.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che la società ASD TACKLE TOTO INGROSSO nel corso della gara abbia effettuato n. 9 sostituzioni.

Norma di riferimento è l'art. 74 delle NOIF, il cui comma 3º prevede "Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto."

Successivamente integrato con C.U. n.ro 22/A FIGC che concede di aumentare da n.7 a n.9 il numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna gara per le sole squadre che partecipano ai Campionati Nazionali giovanili organizzati nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, per la Stagione Sportiva 2025/2026

Tanto premesso:

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD PRO SAN CASSIANO;

- di comminare a carico della ASD TACKLE TOTO INGROSSO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD PRO SAN CASSIANO ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante l'accoglimento del gravame;

Pubblicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il 21 Ottobre 2025

IL SEGRETARIO
Antonio Vergari

IL DELEGATO
Orazio Colazzo